



CH-3003 Berna\_UFFT\_dm

Ai Dipartimenti e  
agli Uffici cantonali preposti  
alla formazione professionale

**Berna, 27 gennaio 2007**

Numero di riferimento/incarto: 144.11  
Vostro riferimento: --  
Nostro riferimento: dm

## **Circolare 2009**

- Informazioni e direttive concernenti il nuovo sistema di concessione di contributi
- 

Gentili Signore, egregi Signori,

dall'anno scorso i sussidi destinati ai Cantoni per la formazione professionale si basano interamente sul nuovo sistema forfettario contemplato dalla legge federale sulla formazione professionale che ha sostituito il precedente sistema basato sulle spese. Il nuovo sistema di finanziamento ha implicato anche un adeguamento della vigilanza e della revisione finanziaria nella formazione professionale; per questo è stato stilato un programma concettuale in cui sono enunciati tutti i principi e i processi in conformità alla legge sulla formazione professionale.

La presente circolare, oltre a fornire indicazioni generali, contiene anche importanti spiegazioni complementari riguardanti il foglio informativo sulla concessione di sussidi forfettari ai Cantoni (v. allegato).

### **1. Aspetti generali**

#### **1.1 Nuovo diritto**

Il nuovo sistema di finanziamento trova il suo fondamento nella legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr) e nella relativa ordinanza del 19 novembre 2003 (OFPr), nel foglio informativo del 6 febbraio 2008 sulla concessione di sussidi forfettari ai

Cantoni a partire dal 2008 e nel programma concettuale del gennaio 2008 sulla vigilanza e revisione finanziaria per il settore della formazione professionale.

## 1.2 Diritto previgente

I progetti edilizi per i quali è stata presentata all'UFFT la documentazione completa entro la fine del 2007 saranno trattati in base al diritto previgente. Ai sensi dell'articolo 78 OFPr gli stanziamenti destinati a questo titolo andranno a carico del credito annuo per i contributi forfettari ai Cantoni.

## 2. Indicazioni e direttive particolari

### 2.1 Calcolo dei costi

Analogamente agli anni precedenti, con e-mail del 19 gennaio 2009 abbiamo inviato ai contabili cantonali responsabili la documentazione per la presentazione dei dati relativi all'esercizio 2008, con preghiera di inviarci la loro contabilità analitica (calcolo dei costi) **entro il termine ultimo del 30 giugno 2009**. Restiamo a disposizione per qualsiasi domanda o chiarimento, fermo restando il rispetto del termine prestabilito.

Secondo il punto 1 del foglio informativo del 6 febbraio 2008 sulla concessione di sussidi forfettari ai Cantoni deve essere inviato all'UFFT l'originale del calcolo dei costi convalidato da duplice firma. Quest'ultima conferma la completezza dei dati (principio del doppio controllo). Vi invitiamo ad attenervi a questa disposizione e a farci pervenire il calcolo dei costi firmato in aggiunta alla versione elettronica entro il termine summenzionato.

Come già precisato nella e-mail del 19 gennaio 2009 di richiesta del calcolo dei costi, per quest'ultimo deve essere usato l'apposito modello elettronico (tabella Excel). **La tabella non può essere modificata**. In particolare non possono essere aggiunte altre righe, colonne o tabelle né possono essere soppresse quelle esistenti.

Vi preghiamo inoltre di effettuare il rilevamento dei costi netti secondo il principio dell'*annualità*.

### 2.2 Programma concettuale di vigilanza e revisione finanziaria in conformità con la nuova legge sulla formazione professionale

Il programma concettuale, redatto su incarico dell'UFFT in collaborazione con l'istituto PricewaterhouseCoopers, descrive i nuovi principi e i nuovi processi della vigilanza e revisione finanziaria secondo la LFPr. Il testo è consultabile sul nostro sito internet al seguente indirizzo:

<http://www.bbt.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00391/index.html?lang=it>

### 2.3 Foglio informativo sulla concessione di sussidi forfettari

Il foglio informativo, qui allegato, riporta i principi della nuova vigilanza e revisione finanziaria per il settore della formazione professionale. Le condizioni e le esigenze in esso descritte costituiscono parte integrante della decisione annuale concernente il pagamento del contributo forfettario.

## 2.4 Contratti di formazione determinanti per il calcolo dei contributi forfettari ai Cantoni

D'intesa con la CSFP abbiamo definito i contratti di formazione per i quali sono previsti i contributi forfettari annui ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 LFPPr almeno fino al 2010:

### Formazione aziendale

- contratti per tirocini di due, tre e quattro anni (CFP, AFC);
- contratti di formazione empirica (solo fino all'entrata in vigore delle nuove ordinanze in materia di formazione);
- persone che frequentano i corsi paralleli all'attività professionale per il conseguimento della maturità professionale dopo un AFC.

### Formazione scolastica a tempo pieno (scuole di commercio, scuole di arti e mestieri)

- persone che frequentano i corsi teorici e pratici per conseguire un CFP o un AFC;
- persone che frequentano i corsi a tempo pieno per il conseguimento della maturità professionale dopo un AFC.

Come ulteriore ausilio per l'applicazione e l'esecuzione dell'articolo di legge menzionato rimandiamo alla relativa scheda approvata dall'UFFT il 31 gennaio 2008. Il testo (in tedesco o francese, *Grundbildungsverhältnisse/Contrats de formation initiale*) è consultabile sul nostro sito internet al seguente indirizzo:

<http://www.bbt.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00391/index.html?lang=it>

## 2.5 Validazione dei rapporti di formazione

Il rilevamento dei contratti di formazione determinanti ai fini del calcolo dei contributi ai Cantoni spetta all'Ufficio federale di statistica (UST). Come l'anno scorso, tale Ufficio rileverà i dati e li trasmetterà ai Cantoni per verifica.

## 2.6 Rispetto delle prescrizioni federali

In base al punto 5 del nostro foglio informativo del 6 febbraio 2008 e al punto 4.2.2 del nostro «Programma concettuale di vigilanza e revisione finanziaria per il settore della formazione professionale» solo i cicli di formazione che soddisfano tutte le prescrizioni federali possono beneficiare di sussidi. Tutti gli altri modelli formativi (per es. cicli di formazione cantonali o di scuole di commercio private non di pubblica utilità) sono considerati non sussidiabili. Tali formazioni non sono rilevanti ai fini della determinazione del contributo forfettario e i costi sono esclusi dal calcolo dei costi.

## 3. Progetti edilizi

### *Diritto previgente*

#### 3.1 Termini di realizzazione

Per evitare di dover prorogare la validità delle decisioni di assegnazione già emanate e per poter gestire in maniera ottimale i relativi stanziamenti, il nostro Ufficio deve sapere per quali

progetti la realizzazione è prevista nel 2009 o oltre questa data. Vi preghiamo di comunicarci i previsti termini di realizzazione delle opere o dei cambiamenti di destinazione per i quali è stato richiesto un contributo, qualora tali date non ci siano state ancora notificate. Vi preghiamo inoltre di presentare richiesta di proroga per i progetti per i quali abbiamo già assegnato contributi e la cui realizzazione non può cominciare entro un anno.

### 3.2 Richieste di pagamenti parziali/Pagamenti a saldo

Il credito necessario per gli investimenti disciplinati dal diritto previgente va a carico del credito annuo per i contributi forfettari ai Cantoni. Per motivi tecnici entrano in linea di conto per tali progetti solo i pagamenti effettuati entro la *fine di ottobre*: vi invitiamo pertanto a farci pervenire le richieste per pagamenti parziali entro la **fine di settembre**. Le richieste successive a tale scadenza attingeranno al credito 2010.

Per lo stesso motivo, le richieste per i pagamenti a saldo da contabilizzare e corrispondere entro l'anno devono essere presentate entro la **fine di luglio**.

### 3.3 Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari

Per quanto concerne i progetti disciplinati secondo il diritto previgente vanno osservate le seguenti disposizioni vincolanti della *legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu)*:

#### Articolo 10 lettera e numero 2 (Principi particolari)

«Devono essere disciplinate le conseguenze della sottrazione allo scopo e dell'alienazione di beni in favore dei quali sono state pagate indennità per un uso determinato» (si veda anche il punto 7 dell'allegato alla nostra decisione d'assegnazione, termine per le richieste di restituzione: 30 anni).

#### Articolo 29 (Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari)

<sup>1</sup> Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l'autorità competente esige la restituzione dell'aiuto finanziario. L'importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto.

<sup>2</sup> Nel caso di alienazione, l'autorità competente può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l'acquirente soddisfa i presupposti per l'aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario.

<sup>3</sup> Il beneficiario deve comunicare senza indugio e per scritto all'autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione.

## *Nuovo diritto*

### 3.4 Nuovo ruolo dell'UFFT riguardo ai grandi progetti edilizi

Secondo le nuove disposizioni legislative non vengono più concessi contributi direttamente per singoli progetti edilizi: ad essi è destinata una parte del contributo forfettario concesso annualmente a ogni Cantone. A titolo di aiuto è comunque possibile sottomettere volontariamente all'esame dell'UFFT la documentazione di grandi progetti. Siamo inoltre a disposizione per consulenze sia scritte sia orali.

### 3.5 Vigilanza e revisione secondo il nuovo programma concettuale dell'UFFT

Per assicurare l'esecuzione della vigilanza e del controllo in base al nuovo programma concettuale, vi preghiamo di informarci *in anticipo* della messa in funzione di nuove opere per la formazione professionale. Devono essere segnalati al nostro Ufficio anche i cambiamenti di destinazione d'uso o le sottrazioni allo scopo relativi a edifici per i quali sono stati concessi contributi secondo le disposizioni del diritto previgente (art. 29 LSu).

### 3.6 Gestione della qualità

Ai sensi dell'articolo 8 LFPr gli operatori della formazione professionale garantiscono lo sviluppo della qualità. La Confederazione promuove lo sviluppo della qualità, stabilisce gli standard di qualità e ne sorveglia il rispetto. In concomitanza con la verifica degli standard di qualità viene espresso un giudizio anche sull'infrastruttura.

È in corso di svolgimento un progetto specifico mediante il quale la Confederazione, in stretta collaborazione con la CDPE/CSFP, definirà standard di qualità e indicatori per le infrastrutture.

## 4. Informazioni

I collaboratori del Servizio contributi sono a disposizione ai seguenti recapiti per qualsiasi informazione o domanda.

moreno.forni@bbt.admin.ch	Contributi forfettari	031 / 322 28 86
daniel.moresi@bbt.admin.ch	Contributi forfettari	031 / 322 28 63
josiane.bielmann@bbt.admin.ch	Contributi forfettari	031 / 322 28 38
antoINETTE.bongras@bbt.admin.ch	Contributi forfettari	031 / 322 28 38
philippe.beguelin@bbt.admin.ch	Contributi costruzioni	031 / 324 97 50
franziska.liniger@bbt.admin.ch	Contributi costruzioni	031 / 322 28 39

L'applicazione del nuovo sistema di finanziamento impone a tutti un grande sforzo di adeguamento. Vi ringraziamo sentitamente del sostegno e della costruttiva collaborazione che saprete dare al nuovo finanziamento della formazione professionale.

Cordiali saluti.

Serge Imboden  
Capo della formazione professionale

#### Allegato:

- Foglio informativo del 6 febbraio 2008 sulla concessione di sussidi forfettari ai Cantoni